

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI RICERCA E DI RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI NELLE UNIVERSITÀ E NEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

Questo provvedimento, che ha **visto lavorare insieme Governo e Parlamento** per quasi due anni, ha l'obiettivo ambizioso di **adeguare il nostro sistema** universitario e dell'alta formazione **a quello dei paesi più avanzati**. Molte e significative le novità introdotte.

Si semplifica il percorso per accedere alla carriera universitaria e si riducono i tempi. Le **borse di ricerca** possono essere fruite dopo la laurea per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile fino a 36, in relazione al progetto. Dopo il **dottorato** è possibile accedere ad **assegni di ricerca per un periodo massimo di 4 anni**, oppure vincere un contratto da **ricercatore a tempo determinato** in tenure track della durata di 7 anni, con valutazione annuale dal terzo anno, che consente l'immissione in ruolo. Restano ferme le altre possibilità di accesso ai ruoli di professore associato, professore ordinario e ricercatore di ruolo in un ente di ricerca.

Si innova il **percorso di tenure track per l'università e gli enti di ricerca**. Per l'università il provvedimento **unifica le attuali figure di ricercatore di tipo A e di tipo B**. Per gli enti di ricerca si introduce un percorso sostanzialmente simmetrico: finalmente i due ambiti, **l'università e il sistema degli enti pubblici**, hanno **regole comuni**, per gli enti di ricerca un percorso simmetrico, che comprende ricercatori e tecnologi. Inoltre, è disciplinata la possibilità di **assunzione di un ricercatore a tempo determinato, con contratto in tenure track** dell'università, da parte di un ente di ricerca e viceversa, rendendo **flessibile il percorso**. Finalmente viene introdotta la famosa **migrazione fra enti e università**, che fino adesso non era ancora possibile. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire **dal terzo anno di contratto il ricercatore viene valutato annualmente** e, se la valutazione è positiva e il ricercatore ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, può diventare, già dal quarto anno, associato di ruolo.

Si favorisce la trasparenza e la partecipazione con il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, garantendo, in questo modo, trasparenza e circolazione nelle 97 istituzioni universitarie e nei 20 enti pubblici di ricerca a cui si applica la legge.

“Si tratta – [come ha evidenziato Rosa Maria Di Giorgi \(PD\)](#)– di un intervento mirato: poche modifiche, ma di forte impatto; meno precariato, carriere prevedibili, allargamento delle competenze nella formazione e nel dottorato e migliori prospettive occupazionali dentro e fuori l'università e gli enti di ricerca. Il concomitante impegno finanziario per la

*ricostruzione post pandemia prospetta maggiori opportunità, sia per coloro che hanno conseguito il dottorato sia per chi inizia il suo percorso con il dottorato di ricerca. In generale, questo provvedimento si colloca fra le misure da assumere con urgenza per favorire il successo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”.*

*Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del testo unificato della Commissione “Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca” ([AC 208-783-1382-1608-2218-2294-2996-A](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

## **OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

L' **articolo 1** riassume, anzitutto, l'oggetto dell'intervento

Dispone, inoltre, che, ai fini del provvedimento in esame, si intendono:

- ✓ per **università**, le **università statali e non statali**, anche **telematiche**, e tutti gli istituti di istruzione universitaria, anche ad **ordinamento speciale**;
- ✓ per **enti pubblici di ricerca**, gli enti di cui all'art. 1, co. 1, del [decreto legislativo n. 218 del 2016](#).

Infine, prevede che le disposizioni si applicano, qualora compatibili, anche alle **istituzioni che rilasciano diplomi di perfezionamento scientifico** riconosciuti al titolo di **dottore di ricerca** ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del [DPR n. 382 del 1980](#).

## **BORSE DI RICERCA POST LAUREAM**

L'articolo 2 disciplina l'**attribuzione** da parte di università ed enti pubblici di ricerca di **borse di ricerca post lauream** per la formazione e per la collaborazione ad attività di ricerca.

In particolare, dispone che le università e gli enti pubblici di ricerca possano conferire le borse di ricerca *post lauream* a **soggetti in possesso di laurea magistrale, ovvero specialistica**, o di **laurea conseguita in base all'ordinamento previgente** a quello di cui al regolamento emanato con il decreto ministeriale n. 509 del 1999, **o di titolo equipollente** conseguito in Italia o all'estero, in **discipline coerenti con l'attività di ricerca** per cui è bandita la borsa.

**Non possono concorrere alle borse** di ricerca i soggetti già **in possesso del titolo** di dottore di ricerca, i **ricercatori a tempo determinato** e il **personale di ruolo** delle **università** e degli **enti pubblici di ricerca**.

Le borse sono **collegate a uno specifico progetto di ricerca** e possono avere una **durata** compresa **tra 6 e 12 mesi**, prorogabili **fino a 36 mesi** se richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La **durata complessiva** di fruizione delle borse di ricerca – anche se conferite da

università o enti pubblici di ricerca diversi – non può superare in ogni caso, per ciascun beneficiario, i **36 mesi**.

Ai fini del calcolo, **non sono computati i periodi di sospensione** della borsa per **gravi motivi di salute o per maternità o paternità**, nei limiti previsti dalla normativa vigente, ossia: per il congedo di maternità, 5 mesi (che possono essere estesi in presenza di determinate circostanze legate alla salute della madre o del neonato)<sup>1</sup>; per il congedo di paternità, di cui il padre lavoratore può fruire per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre<sup>2</sup>.

Le **procedure** per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento dell'università o dell'ente pubblico di ricerca, che deve prevedere una **valutazione comparativa**, secondo i principi di pubblicità e di trasparenza, resa **pubblica nel portale unico dei concorsi** dell'università e della ricerca, e la costituzione di una **Commissione giudicatrice**, composta dal responsabile del progetto di ricerca e da altri due membri designati dall'università, ovvero dall'ente pubblico di ricerca. Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati<sup>3</sup>. La Commissione, al termine della procedura di valutazione comparativa, elabora la **graduatoria generale di merito in base al punteggio** conseguito da ciascun candidato.

Le borse di ricerca non danno luogo ad **alcun rapporto di lavoro subordinato** alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca, né danno **alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli** presso gli stessi.

Le borse di ricerca *post lauream* **non possono essere cumulate con altre borse di studio** a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

I soggetti che percepiscono le borse **non possono essere impegnati in attività didattiche** e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza della stessa. I **dipendenti pubblici** possono richiedere il **collocamento in congedo straordinario** per motivi di studio senza assegni (utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza); le borse sono **esenti** dall'imposta locale sui redditi (**ILOR**) e da quella sul reddito delle persone fisiche (**IRPEF**)<sup>4</sup>

L'articolo 8 – che reca norme volte a disciplinare la materia **in via transitoria** – precisa che le borse di ricerca rientrano tra le borse di studio universitarie *post lauream* cui sono destinate le risorse confluite del fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali e nel contributo statale erogato alle università non statali legalmente riconosciute. Quindi le **borse di ricerca** sostituiscono le borse di studio per attività di ricerca in ambito universitario degli enti pubblici di **ricerca previste dall'attuale normativa**.

---

<sup>1</sup> Artt. 16, 16-bis e 17 del [d.lgs. 151 del 2001](#).

<sup>2</sup> Art. 28 del d.lgs. 151/2001.

<sup>3</sup> Emendamento approvato dall'Assemblea.

<sup>4</sup> Alle borse di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 5, 6, 6-bis e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398.

Inoltre, lo stesso articolo 8 stabilisce che, relativamente alle borse di ricerca, le università e gli enti pubblici di ricerca, **entro 90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, **adeguano i propri regolamenti** alle disposizioni introdotte dall'art. 2 di questo provvedimento.

## **DOTTORATO DI RICERCA**

L'articolo 3 interviene su alcuni aspetti della **disciplina riguardante il dottorato di ricerca**, in particolare **ampliando le finalità formative dei corsi** per il conseguimento del dottorato, allo scopo di **una maggiore spendibilità del titolo**.

Nello specifico dispone che i medesimi corsi forniscano le **competenze necessarie** per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, **attività di ricerca di alta qualificazione** anche **ai fini dell'accesso alle carriere nelle pubbliche amministrazioni**, nonché ai fini dell'integrazione di **percorsi professionali di elevata innovatività**.<sup>5</sup>

Inoltre, novellando l'articolo 4 della legge n. 210 del 1998, l'articolo 3 **sopprime** la possibilità che i corsi di dottorato di ricerca possano essere attivati da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate<sup>6</sup>.

Anche le **istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)** potranno **attivare corsi di dottorato** a decorrere **dall'anno accademico successivo** a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge. È un'importante innovazione che sana un antico squilibrio. In particolare, i "corsi di formazione alla ricerca" in campo artistico e musicale<sup>7</sup>, vengono ora ridenominati "**corsi di dottorato di ricerca**" in campo artistico e musicale. Entro 6 mesi dalla medesima data, il Ministro dell'università e della ricerca definisce, con proprio **decreto**, le **modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi**.

Ancora, l'articolo 3 dispone<sup>8</sup> che le **pubbliche amministrazioni** possano prevedere tra i **requisiti previsti per specifici profili o livelli** di inquadramento il **possesso di un titolo di dottore di ricerca pertinente con il posto** messo a concorso<sup>9</sup>.

Per finire, l'articolo 3 dispone<sup>10</sup> che, in fase di **valutazione dei titoli**, al titolo di dottore di ricerca pertinente rispetto al posto messo a concorso sia **riconosciuto un punteggio**

---

<sup>5</sup> Si tratta di disposizione identica a quella recata dall'art. 3, co. 9, lett. a), del D.L. 80/2021. La relazione illustrativa di questo disegno di legge sottolinea, al riguardo, che le modifiche sono collegate a quanto previsto dal PNRR, che riconosce nei dottorati di ricerca una delle leve fondamentali per affrontare le sfide strategiche del Paese, prevedendo espressamente, con l'investimento M4- C1-I.4.1, nell'ambito di un complessivo intervento di riforma e potenziamento del settore, l'estensione del numero dei dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale.

<sup>6</sup> Si tratta di disposizione identica a quella recata dall'art. 3, co. 9, lett. b), del D.L. 80/2021. La relazione illustrativa sottolinea che la modifica si rende necessaria perché la previsione di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca presso qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate non ha trovato, nella prassi, facile applicazione.

<sup>7</sup> Di cui all'art. 2, co. 5, della [L. 508 del 1999](#).

<sup>8</sup> Intervenendo sull'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

<sup>9</sup> La pertinenza è valutata avendo a riferimento le 14 Aree, individuate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1999, in cui sono raggruppati i settori scientifico-disciplinari.

<sup>10</sup> Sostituendo il comma 3-*quater* dell'35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

**aggiuntivo**, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto per i titoli di laurea o laurea magistrale e al triplo di quello riconosciuto per il possesso di *master* universitari o di altri titoli *post lauream* di durata annuale.

## ASSEGNO DI RICERCA

L'articolo 4 interviene sulla disciplina degli assegni di ricerca; **presupposto obbligatorio** per il conferimento: il **possesso del titolo di dottore di ricerca** o di titolo equivalente conseguito all'estero o iscritti all'ultima annualità di un corso di dottorato di ricerca, i quali partecipano al concorso con riserva e comunque siano in possesso del titolo di dottorato di ricerca prima della presa di servizio, ovvero, per i settori interessati, di **titolo di specializzazione dell'area medica**. È, pertanto, **escluso dal computo della durata** massima complessiva degli assegni il periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca.

Il **divieto di conferire** assegni di ricerca viene **esteso anche al personale in servizio** con contratto a tempo determinato **presso le istituzioni che emanano i bandi** e come conseguenza dell'incompatibilità, disposta dall'articolo 5, tra titolarità di assegni di ricerca e contratti per ricercatore a tempo determinato, viene **soppresso il limite massimo di durata complessiva dei rapporti**, intercorsi, anche con atenei o enti pubblici di ricerca diversi, con i titolari degli assegni di ricerca e i titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato.

Al riguardo, l'articolo 8 stabilisce che tale ultima disposizione non si applichi a chi, alla data di entrata in vigore della legge, ha già instaurato rapporti ai sensi dell'articolo 22 della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#). Pertanto, **a tali soggetti**, continua ad applicarsi il limite di durata (fra assegni di ricerca e contratti di ricercatore a tempo determinato) complessivamente **non superiore a 12 anni**; tale limite continua ad applicarsi anche ai rapporti instaurati ai sensi del comma 3, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 24 della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge<sup>11</sup>.

Viene infine **ridotta a 4 anni la durata** massima complessiva dei **rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca**.

## RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO DETERMINATO

L'articolo 5 modifica la disciplina per il **conferimento di contratti** di ricercatore universitario **a tempo determinato**. In particolare, **riconduce a unità le due tipologie di contratto** (tipo A e tipo B) previste a legislazione vigente e innova il meccanismo c.d. di **tenure track** cui fa riferimento anche il PNRR. In via transitoria, l'articolo 8 dispone, tuttavia, che, per i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della stessa legge.

Si dispone, altresì, che le disposizioni recate dall'articolo 24, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della stessa legge, continuano ad applicarsi alle procedure di selezione in corso alla medesima data di entrata in vigore della legge. Lo

---

<sup>11</sup> Emendamento Viscomi ed altri (PD), approvato dall'Assemblea.

stesso articolo 8 dispone, inoltre, che, **fino al 31 dicembre del terzo anno** successivo alla data di entrata in vigore della legge, possono partecipare alle **procedure di selezione** per ricercatore a tempo determinato **anche i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN)**.

Nello specifico, l'articolo 5 stabilisce, anzitutto, che il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato abbia una **durata complessiva di 7 anni e non sia rinnovabile**. Ai fini della durata, su richiesta del titolare del contratto, i **periodi trascorsi in aspettativa**, in base alla normativa vigente, per **maternità, paternità** o per **motivi di salute, non sono computati**.

Il conferimento del contratto è **incompatibile**:

- ✓ con qualsiasi **altro rapporto di lavoro subordinato** presso soggetti pubblici o privati;
- ✓ **con la titolarità degli assegni di ricerca**, anche presso altre università o enti pubblici di ricerca;
- ✓ **con le borse di dottorato** e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita, anche da enti terzi.

Più in generale, l'articolo 5 dispone che ogni università, **nell'ambito della programmazione triennale**, vincoli risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipulazione dei contratti in favore di candidati che, per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando.

Per quanto concerne i **bandi**, l'articolo 5 dispone che negli stessi sia **specificato il macro-settore concorsuale**.

Viene disciplinata la nomina della **commissione giudicatrice** nell'ambito delle procedure di selezione. In particolare, si dispone che la commissione giudicatrice sia **formata da professori** di prima o seconda fascia, ovvero da **dirigenti di ricerca** e da **primi ricercatori** in servizio presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso di ASN, in **numero compreso fra 3 e 5**. La **maggioranza dei membri** della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso **università**, italiane o straniere, **diverse da quella che ha bandito la procedura**<sup>12</sup>.

I membri della commissione sono **scelti mediante sorteggio** operato dall'università, in modalità automatica, tramite il citato **portale unico dei concorsi** dell'università e della ricerca, **tra i soggetti iscritti in una banca dati** contenente, per ciascun macro-settore concorsuale, i nominativi dei professori di prima o di seconda fascia che hanno presentato domanda per esservi inclusi, **corredata della documentazione** concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso di ASN, che abbiano presentato domanda per esservi inclusi.

Non possono essere membri della commissione i **rettori in carica**; i **professori universitari** posti in aspettativa obbligatoria per **situazioni di incompatibilità**; i **professori universitari**

---

<sup>12</sup> Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (emendamento approvato in Assemblea).

che hanno **optato per il regime a tempo definito**, i **professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza**; i **professori universitari** cui sia stata inflitta una **sanzione disciplinare**; i **professori universitari** che si sono **dimessi** da qualsiasi commissione concorsuale nei **quattro anni antecedenti**.

Lo stesso articolo 5 stabilisce che l'università **delibera la chiamata del vincitore** al termine dei lavori della commissione giudicatrice e che la **stipula del contratto** deve avvenire **entro 90 giorni** dal termine delle procedure di selezione. In caso di **mancata stipula** del contratto, **per i 3 anni successivi l'università non può bandire nuove procedure** di selezione per il medesimo macro-settore.

Dispone, poi, che il **ricercatore universitario** che ha conseguito l'ASN in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto **può richiedere di modificare**, nell'ambito del proprio contratto, il **settore concorsuale di riferimento**, purché rientrante nello stesso macro-settore concorsuale. Su tale richiesta, l'università si esprime motivatamente **entro 3 mesi dalla ricezione**.

Per il **trattamento economico del ricercatore a tempo determinato**, si conferma quello che è attualmente previsto per il ricercatore di tipo B, ossia che esso è **pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato** a tempo pieno **elevato fino a un massimo del 30 per cento**.

Con riferimento al meccanismo del c.d. *tenure track*, lo stesso articolo 5 dispone che la **valutazione** del titolare del contratto che abbia conseguito l'ASN ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato – che avviene **anche sulla base di una prova didattica** – è possibile **a partire dal terzo anno di titolarità del contratto** e in ciascuno dei successivi anni, sempre nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione. **L'inquadramento** come professore associato avviene sempre **all'esito positivo della valutazione**, ma non più (necessariamente) alla scadenza del contratto.

In caso di **valutazione negativa**, l'università deve fornire **adeguata motivazione** sulla base del **curriculum** e della **produzione scientifica** del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto.

Infine, ancora, l'articolo 5 dispone che **l'attività didattica e scientifica** svolta dai ricercatori a tempo determinato concorra alla **valutazione delle politiche di reclutamento**, svolta dall'ANVUR, **ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale** a valere sul FFO.

## **RECLUTAMENTO DEL PERSONALE PRESSO GLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA**

L'articolo 6 introduce una nuova disciplina per la **trasformazione** di contratti per **ricercatore o tecnologo a tempo determinato** attivati dagli enti pubblici di ricerca **in rapporti di lavoro a tempo indeterminato**.

La nuova disciplina è **raffrontabile con il meccanismo del c.d. tenure track** già previsto per il passaggio dei ricercatori universitari di tipo B nel ruolo dei professori associati.

Anzitutto, si stabilisce<sup>13</sup> che, ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali **per le assunzioni a tempo determinato**, **gli enti possono indire** – con le medesime

---

<sup>13</sup> Così il nuovo articolo 12-ter del decreto legislativo n. 218 del 2016.

modalità previste per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato – **procedure concorsuali**, alle quali è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di personale, finalizzate alla stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di 7 anni, non rinnovabili.

Possono **partecipare** alle procedure concorsuali i **soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando**, ovvero che hanno svolto per **un triennio attività di ricerca**:

- ✓ presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati;
- ✓ nell'ambito di un contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, attivato con chiamata diretta per la durata del progetto e, comunque, non superiore a 5 anni, rivolto a ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali;
- ✓ nell'ambito di assegni di ricerca banditi dall'ente.

Si tratta dei **medesimi requisiti** previsti per l'accesso a tempo indeterminato nel livello iniziale di **ricercatore o tecnologo presso il Consiglio nazionale delle ricerche**.

A partire **dal terzo anno** di titolarità del contratto, e per ciascuno degli anni successivi, l'ente **valuta il ricercatore o tecnologo** a tempo determinato, **ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato** con la qualifica di **primo ricercatore o primo tecnologo**.

La valutazione deve svolgersi in conformità agli standard qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e **l'ANVUR**.

Viene, inoltre, introdotto **un meccanismo di mobilità**, in base al quale:

- ✓ gli **enti pubblici di ricerca**, nell'ambito del piano di fabbisogno e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono **assumere mediante chiamata diretta**, con la qualifica di **primo ricercatore**, previa valutazione<sup>14</sup>, i **ricercatori universitari a tempo determinato**, purché in servizio con tale qualifica presso le università **da almeno 3 anni**;
- ✓ le **università** possono assumere mediante **chiamata diretta**, ai fini dell'inquadramento nel **ruolo di professore associato**, i **ricercatori a tempo determinato** assunti con le procedure ora introdotte, in servizio **da almeno 3 anni** presso gli enti pubblici di ricerca, che siano **in possesso dell'ASN**.

## **PORTALE UNICO DEI CONCORSI DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

L'articolo 7 prevede che le università e gli enti pubblici di ricerca pubblichino nel **portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca** a pena di invalidità della procedura, entro un ragionevole termine, comunque non inferiore al ventesimo giorno antecedente la scadenza dei termini di presentazione delle domande, **le procedure di selezione relative**

---

<sup>14</sup> Da svolgersi secondo quanto indicato al comma 1 del nuovo articolo 12-ter.

**alle borse di ricerca<sup>15</sup>, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca, ai contratti per ricercatore a tempo determinato, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia.** La pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e celerità, nonché della **normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.**

Sempre **a pena di invalidità** della procedura, le università e gli enti pubblici di ricerca devono **pubblicare nel portale** anche le **informazioni** e le **comunicazioni** relative alle **procedure di valutazione** in corso o scadute, ai fini dell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Con un altro emendamento è stabilito che le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a **pubblicare tutti gli atti relativi alle procedure di reclutamento** in atto entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione delle medesime.

Il portale è **indicizzato in base alla procedura di selezione, al settore scientifico** di riferimento e **all'istituzione di appartenenza.** Nell'ambito del portale è prevista una sezione nella quale è **pubblicato l'elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici** per il conferimento di contratti di ricercatore universitario a tempo determinato. Secondo quanto previsto dal provvedimento in esame<sup>16</sup> il portale unico dei concorsi universitari consente, in modalità automatica, la scelta mediante **sorteggio dei membri delle commissioni di concorso per ricercatore universitario.**

Le **modalità di funzionamento del portale,** nonché la **tipologia** e le **modalità di pubblicazione dei dati** devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

---

<sup>15</sup> Di cui all'articolo 2

<sup>16</sup> V. terzo periodo della lett. d), co. 1 dell'art. 5.